



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

«Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156»

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 12, comma 4-quater, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi, *“L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, [...]”*;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie” e, in particolare, gli articoli 9 “Certificato di sicurezza unico” e 11 “Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura”;

RITENUTO necessario procedere, in ragione delle specifiche peculiarità dei vari sistemi di trasporto pubblico a impianti fissi, a disciplinare distintamente, per ognuno di essi, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza;

RITENUTO di dover procedere, anche in ragione della loro rilevanza e complessità, a disciplinare prioritariamente i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata;

CONSIDERANDO quanto segue:

- occorre che l' esercente del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata assuma la piena responsabilità per la sicurezza del proprio sistema di trasporto;
- per ottenere l'autorizzazione di sicurezza l' esercente del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata deve porre in essere il proprio sistema di gestione della sicurezza, comprensivo di un sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze, occorrente a garantire un adeguato livello di affidabilità e tracciabilità dei processi di formazione del personale con mansioni di sicurezza della circolazione dei veicoli;
- il richiamato articolo 9 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 stabilisce i requisiti per l'ottenimento del certificato di sicurezza da parte delle imprese ferroviarie attraverso l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza a norma dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 stabilisce che il sistema di gestione della sicurezza garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria, compresi i servizi di

manutenzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo in merito al soggetto responsabile della manutenzione;

- occorre pertanto garantire che a ciascun veicolo, prima dell'utilizzo, sia assegnato un soggetto responsabile della manutenzione che, fatta salva la responsabilità degli esercenti per il funzionamento sicuro del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata, assicuri che il veicolo sia in condizioni sicure per la circolazione;
- il sistema di gestione della sicurezza è legato ad una distribuzione precisa delle responsabilità all'interno dell'organizzazione atta a garantire che gli operatori abbiano una consapevolezza del ruolo di sicurezza che svolgono nell'ambito dei loro processi;
- attraverso i suoi processi, il sistema di gestione della sicurezza dell'esercente del sistema di trasporto pubblico a guida vincolata deve garantire che le capacità e i limiti umani e le influenze sulle prestazioni umane siano affrontati applicando la conoscenza dei fattori umani e utilizzando metodi riconosciuti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante “*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”, e le successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO che per effetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 4-quater, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 e s.m.i., a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, per i sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, non trovano più applicazione, per le parti in contrasto con la disciplina emanata con il presente decreto, le disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in applicazione del DPR n.753/1980;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 12 comma 4-quater del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, disciplina - per i sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata - i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile.
2. Il presente decreto si applica esclusivamente ai sistemi di trasporto a guida vincolata per i quali sono già stati rilasciati i nulla osta tecnici di cui agli articoli 3 e 4 del DPR n.753/1980.
3. Per quanto attiene le procedure di autorizzazione dei sistemi di trasporto a guida vincolata in fase di progettazione o di realizzazione si applicano le disposizioni di altro decreto d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in fase di pubblicazione.
4. Il presente decreto non si applica:
 - al sistema ferroviario nazionale e regionale;

- alle reti funzionalmente isolate o interconnesse al resto del sistema ferroviario nazionale e di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 347 del 2 agosto 2019 e decreto ministeriale del 5 agosto 2016;
 - alle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128 o destinate esclusivamente ai ferro-cicli, come definiti dalla norma UNI-11685;
 - alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone, comprese le aree adibite a deposito o manutenzione rotabili, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
 - ai mezzi d'opera per l'effettuazione di manutenzioni in regime di interruzione della circolazione;
 - ai mezzi d'opera in linea per eventuale soccorso a treno in avaria;
 - ai treni fuori servizio (senza passeggeri a bordo) per l'effettuazione di corse prova, manutenzione o collaudo;
 - ai sistemi di trasporto con trazione a fune, agli ascensori, scale e marciapiedi mobili, piattaforme elevatrici, montascale e sistemi assimilabili.
5. Sono fatte salve le prerogative poste in capo alle Province autonome di Trento e Bolzano in virtù del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
- a. «**Sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata (TGV)**»: sistema di trasporto pubblico guidato da almeno una rotaia o vincolato ad una linea di alimentazione elettrica, destinato all'esercizio di trasporti locali, servizi passeggeri urbani ed extraurbani, con veicoli semoventi e operanti sia segregati che non dal traffico stradale e pedonale. Tali sistemi comprendono:
 - le metropolitane e le metropolitane leggere, con e senza conducente, come definite dalla UNI 8379, e i sistemi assimilabili;
 - le tranvie e le tranvie veloci (metro-tranvie), come definite dalla UNI 8379, e i sistemi assimilabili;
 - i sistemi filoviari.
 - b. «**Esercente**»: il soggetto pubblico o privato che amministra e coordina il pubblico esercizio dell'intero sistema di trasporto (infrastrutture, rotabili e servizi di trasporto). L'esercente (o gestore unico) è responsabile in solido con il direttore dell'esercizio della sicurezza e della regolarità dell'esercizio;
 - c. «**Direttore dell'esercizio (DE)**»: il soggetto responsabile della sicurezza e della regolarità dell'esercizio del sistema di trasporto;
 - d. «**Veicolo**»: Singolo rotabile, automotore o trainato, per servizio viaggiatori;
 - e. «**Soggetto responsabile della manutenzione (SRM)**»: soggetto responsabile della manutenzione del veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'allegato E;
 - f. «**Sistema di gestione della sicurezza (SGS)**»: l'organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un esercente per assicurare la gestione sicura dell'azienda di trasporto e di tutte

- le proprie operazioni;
- g. **«Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza (RSGS)»:** Soggetto dotato di responsabilità e autorità per assicurare che i processi del sistema di gestione della sicurezza siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati. Il RSGS è responsabile in solido con l'esercente e con il direttore dell'esercizio della sicurezza del sistema di trasporto a lui affidato.
- h. **«Autorizzazione di sicurezza (AdS)»:** provvedimento emesso dall'ANSFISA, ai soli fini della sicurezza dell'esercizio, in assenza del quale non è consentito il pubblico esercizio del sistema di trasporto.

Articolo 3

(Adozione della disciplina regolamentare)

1. In attuazione a quanto disposto dall' art. 12 comma 4-quater del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è adottata la disciplina di seguito elencata:

Allegato A	<i>Requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)</i>
Allegato B	<i>Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza</i>
Allegato C	<i>Norme per l'applicazione e certificazione dei sistemi di gestione della manutenzione dei veicoli</i>
Allegato D	<i>Norme per la registrazione dei veicoli</i>
Allegato E	<i>Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza</i>

Gli Allegati "B" e "C" non si applicano per i sistemi filoviari.

Articolo 4

(Autorizzazione di Sicurezza)

1. Fermo restando la responsabilità in capo all'esercente della sicurezza del proprio sistema di trasporto, lo stesso per poter gestire e far funzionare un sistema di trasporto pubblico a guida vincolata, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza rilasciata dall' ANSFISA con le modalità di cui all'Allegato E.
2. Un esercente, al fine di poter ottenere l'autorizzazione di sicurezza di cui al precedente comma, è tenuto ad inviare all'ANSFISA un'istanza di autorizzazione corredato della documentazione relativa al proprio sistema di gestione della sicurezza come previsto in Allegato A.
3. L'autorizzazione di sicurezza è rilasciata da ANSFISA ai sistemi di trasporto per i quali sono già stati rilasciati i nulla osta di cui agli articoli 3 e 4 del DPR n.753/80 e attesta la conformità ai requisiti definiti negli allegati A e B.
4. Nel caso in cui sui sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata operino più soggetti distinti tra gestore dell'infrastruttura e impresa del servizio di trasporto, la richiesta dell'autorizzazione di sicurezza deve esser presentata da ciascuno di essi per la propria parte di competenza.

Articolo 5

(Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli e Organismi di Certificazione)

1. Per ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, l'esercente assegna un soggetto responsabile della manutenzione (SRM) che svolge i compiti definiti nell'Allegato "C".
2. Ciascun soggetto responsabile della manutenzione svolge la propria attività a seguito del rilascio di apposita attestazione da parte di un Organismo riconosciuto da ANSFISA.
3. L'ANSFISA detiene un proprio registro contenete gli Organismi riconosciuti.
4. Nel periodo di validità della qualifica, l'ANSFISA svolge, sugli Organismi di cui al comma 2, un'attività di sorveglianza, sia tramite verifiche programmate, sia mediante verifiche straordinarie e a campione, al fine di accertare il continuo rispetto delle prescrizioni, delle norme e guide internazionali e di ogni altro riferimento normativo applicabile.
5. L'ANSFISA provvede ad emanare apposite linee guida che indicano i requisiti, la procedura necessaria, nonché gli eventuali oneri a carico degli Organismi per il riconoscimento, il mantenimento dell'abilitazione e quindi dell'albo di cui al comma 3.
6. Nelle more della pubblicazione delle linee guida di cui al precedente comma 5, sono autorizzati, in via transitoria, gli stessi Organismi già autorizzati dall'Agenzia nel settore ferroviario.
7. I soggetti responsabili della manutenzione nel settore dei TGV dovranno essere certificati entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. Il presente articolo non si applica ai sistemi filoviari.

Articolo 6

(Direzione dell'esercizio)

1. Ad ogni sistema di trasporto a guida vincolata (TGV) è preposto un direttore dell'esercizio di cui agli articoli da 89 a 94 del DPR n.753/1980 ed un sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare.
2. Il direttore dell'esercizio di cui al precedente comma 1 è il responsabile della sicurezza e della regolarità dell'esercizio del sistema di trasporto a lui affidato.
3. In assenza del direttore dell'esercizio l'autorizzazione di sicurezza è sospesa fino alla nomina.
4. I requisiti tecnico-professionali per la nomina del Direttore dell'Esercizio sono i seguenti:
 - laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A) da almeno cinque anni;
 - esperienza specifica e dimostrabile nel settore dei trasporti a guida vincolata;
 - esito favorevole di un esame per il rilascio del Certificato di idoneità alle funzioni di direttore dell'esercizio da sostenersi presso una commissione di esame istituita presso la competente direzione generale dell'ANSFISA, secondo quanto riportato nell'allegato B.
5. I requisiti morali per la nomina del Direttore dell'Esercizio sono i seguenti:
 - non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

- non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
 - Essere destinatario di provvedimenti sanzionatori o censure da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.
6. I requisiti fisici per la nomina del Direttore dell'Esercizio sono i seguenti:
- Età non inferiore a 26 anni;
 - esito favorevole di visita medica, volta ad accertare i requisiti psico-fisici previsti per il rilascio delle patenti di guida di cui all'art. 119 del Codice della strada, da effettuarsi presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, una Commissione medica locale, ovvero presso un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato. Gli accertamenti medici di cui sopra devono risultare da certificazione in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Tale certificazione deve tenere conto del certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di famiglia che attesti l'assenza di patologie correlate all'abuso di alcol o all'uso di sostanze psicotrope, ovvero di altre patologie invalidanti.
7. Il Certificato di idoneità alle funzioni di direttore dell'esercizio ha validità quinquennale ed a scadenza è soggetto a rinnovo. Per il rinnovo deve fornirsi nuovo certificato medico analogo a quello necessario per il rilascio del certificato.
8. I Direttori di esercizio sono tenuti a migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, attenendosi ai codici deontologici dei rispettivi ordini professionali ed alle direttive e linee guida da emettere a cura dell'Ansfisa.
9. I candidati Direttori di esercizio, prima di sostenere l'esame di idoneità di cui al presente articolo, sono tenuti a frequentare un corso di formazione iniziale presso strutture formative qualificate ed autorizzate dall'ANSFISA, attenendosi alle direttive e linee guida da emettere a cura della stessa Agenzia.
10. I direttori di esercizio devono risiedere nella stessa provincia dove è installato il sistema di trasporto a loro affidato. La competente direzione generale dell'ANSFISA, su motivata richiesta dell'interessato può concedere specifica deroga, anche temporanea, valutando caso per caso.
11. I direttori di esercizio, prima del rinnovo del patentino di idoneità, sono tenuti a dimostrare l'avvenuto aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dalle predette linee guida. Per le conferme di validità del patentino di idoneità i competenti uffici dell'ANSFISA verificano l'ottemperanza di quanto previsto nel presente articolo.
12. La nomina di direttore dell'esercizio è subordinata al parere della competente direzione generale dell'ANSFISA per i servizi di competenza statale, ovvero al nulla osta per i sistemi di trasporto di competenza regionale o degli Enti locali.
13. La competente direzione generale dell'ANSFISA, nell'ambito delle proprie competenze e per quanto riportato nel presente decreto, potrà in qualsiasi momento revocare o riformare il parere o il nulla osta di idoneità al direttore dell'esercizio richiedendone la sostituzione, anche temporanea, ove questo dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità psico-fisica o morale, ovvero quando il

direttore di esercizio non ottemperi con solerzia e professionalità a quanto prescritto dall'ANSFISA o a quanto riportato nelle linee guida della stessa Agenzia.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nuove nomine. Gli incarichi di direttore dell'esercizio già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono, di norma, confermate, fatte salve, in ogni caso, tutte le prerogative dell'Agenzia.

Articolo 7

(Audit, supervisione e controllo)

1. L'attività di supervisione da parte di ANSFISA è finalizzata a verificare se le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza, sulla base del quale è stata rilasciata l'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 4, siano applicate in modo efficace e se siano costantemente soddisfatti tutti i requisiti. A tal fine l'ANSFISA applica i principi enunciati del regolamento delegato UE 2018/761 del 16 febbraio 2018, provvedendo affinché le attività di supervisione comprendano, in particolare, la verifica dell'applicazione, da parte degli esercenti, del sistema di gestione della sicurezza, per monitorarne l'efficacia, di singoli elementi o di elementi parziali del sistema, fra cui le attività operative, i servizi di manutenzione, la fornitura di materiale e il ricorso a imprese appaltatrici, per monitorarne l'efficacia.
2. L'attività di supervisione di cui al comma precedente viene svolta mediante audit, ispezioni programmate a campione con preavviso e ispezioni a campione senza preavviso.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'ANSFISA ha facoltà di disporre in qualsiasi momento, accertamenti presso la sede, sugli impianti, sulle officine di manutenzione, sui depositi. L'Agenzia inoltre, durante le ispezioni o audit può effettuare direttamente analisi, controlli e verifiche specifiche su ogni tipo di componente o sottosistema. Tali verifiche e controlli possono essere anche eseguite da parte di ditte specializzate sotto supervisione dell'ANSFISA.
4. Al personale ispettivo dell'ANSFISA è consentito il libero accesso in tutti i siti di cui al comma precedente, ed il personale dell'esercente deve consentirlo senza eccezioni. Il personale ispettivo dell'ANSFISA ha diritto alla libera circolazione su tutti i sistemi di trasporto a guida vincolata, anche durante l'esercizio. A tal fine, e se necessario, gli esercenti adeguano i loro sistemi di prenotazione, anche su piattaforme on line, al fine di garantire quanto previsto dal presente articolo. L'ANSFISA doterà il suddetto personale di un'apposita tessera di riconoscimento.
5. Se, durante le attività di vigilanza, l'ANSFISA individua un rischio grave per la sicurezza può, in qualsiasi momento, disporre misure di sicurezza, anche temporanee, e anche limitando o sospendendo l'esercizio nonché, se del caso, limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione di sicurezza.
6. Al fine di rendere disponibili i documenti ed i dati, e consentire all'ANSFISA una attività di controllo anche da remoto, tutti gli esercenti dei sistemi di trasporto sono obbligati ad inserire quanto richiesto dall'ANSFISA sulla piattaforma informatizzata che sarà realizzata dalla stessa Agenzia. L'attività di inserimento dei predetti documenti e dati dovrà far parte del sistema di monitoraggio di cui al Sistema di gestione della sicurezza delle singole aziende.

Articolo 8

(Analisi, valutazione e gestione della sicurezza)

1. Alle modifiche dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, di natura tecnica, operativa o organizzativa, si applica il procedimento di determinazione e valutazione dei rischi di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 e successive modificazioni, con le precisazioni riportate nell'Allegato A.
2. Nelle more della pubblicazione di una apposita Linea Guida dell'ANSFISA che individui i soggetti di parte terza abilitati per i sistemi di trasporto a guida vincolata, considerate le analogie tra i sistemi di trasporto ferroviario e i sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, nonché le specificità di questi ultimi, le valutazioni di parte terza previste dal regolamento di cui al precedente comma 1 vengono svolte da organismi che risultino accreditati sotto Direttiva (EU) 2016/798, dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano, ai sensi del suddetto regolamento (UE) n. 402/2013 e successive modificazioni e che, per lo svolgimento delle stesse attività, autocertifichino il possesso delle competenze circa la normativa in uso presso il sistema di trasporto pubblico a guida vincolata interessato.

Articolo 9

(Verifiche periodiche a scadenze programmate)

1. Gli esercenti ai quali è stata rilasciata l'Autorizzazione di sicurezza (AdS), ferme restando tutte le verifiche e le ispezioni interne previste dai manuali di uso e manutenzione dei costruttori nonché dai sistemi di gestione della sicurezza, fanno eseguire, almeno una verifica biennale, da parte di soggetti terzi ed indipendenti di comprovata esperienza, sui singoli sottosistemi di cui al successivo comma 4.
2. I soggetti terzi ed indipendenti di cui al comma precedente sono qualificati ed autorizzati secondo le linee guida da emettere a cura dell'ANSFISA.
 - 2.1 Nelle stesse linee guida sono specificate le modalità di esecuzione delle verifiche biennali.
 - 2.2 I soggetti terzi ed indipendenti che eseguono le verifiche di cui al presente articolo non possono essere gli stessi che certificano i SRM di cui al precedente articolo 5.
3. La data delle verifiche di cui al precedente comma 1 deve essere comunicata almeno venti giorni prima all'UOT ANSFISA competente per territorio, al fine di poter effettuare, anche contestualmente, le eventuali verifiche ispettive di competenza.
4. Per "sottosistemi" di cui al comma precedente si intendono:
 - I. **Infrastrutture civili e opere d'arte** (Stazioni, fabbricati, ponti, ponticelli, viadotti, tombini, muri di sostegno, gallerie, ecc...);
 - II. **Armamento** (fondazioni, ballast, binario);
 - III. **Materiale rotabile** (con esclusione dei mezzi d'opera o veicoli non adibiti al trasporto passeggeri);
 - IV. **Trazione elettrica** (SSE, catenarie, linee di contatto, pali di sostegno, ecc...);
 - V. **Segnalamento e sicurezza** (ACE, ACEI, ATP/ATC, ACC, SCMT, circuiti di binario, sezioni di blocco, impianti semaforici e relativi sostegni, ecc...);
 - VI. **Impianti ausiliari** (antincendio, ventilazione, illuminazione, allarme, diffusione sonora, ecc...). Restano esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 tutti gli altri impianti ausiliari non strettamente connessi con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

5. I verbali delle verifiche annuali di cui al precedente comma 1 sono inseriti nel sistema informatico che sarà predisposto dall'ANSFISA e, inoltre, sono conservati dall'esercente, anche su supporto digitale, almeno per dieci anni e resi disponibili agli ispettori dell'Agenzia in fase di Audit o di ispezione.
6. In mancanza di uno o più verbali di verifica annuale di cui ai precedenti commi, l'ANSFISA, valutata la gravità dell'omissione, procede con l'emissione di specifiche prescrizioni ovvero, nei casi più gravi, alla sospensione dell'Autorizzazione di sicurezza.
7. In caso di verifiche annuali con esito negativo, i soggetti di cui al precedente comma 1 inviano all'Agenzia, entro e non oltre ventiquattro ore, copia del verbale di ispezione. In tal caso l'Agenzia, in funzione delle carenze riscontrate, emette idoneo provvedimento di prorogazione o sospensione dell'Autorizzazione di sicurezza.
8. È fatta salva da parte di ANSFISA la possibilità di effettuare ispezioni e visite a campione (con e senza preavviso) e di prescrivere, laddove necessario, prove e controlli aggiuntivi, ovvero interventi, ritenuti utili al miglioramento dei livelli di sicurezza.

Art. 10 (Sanzioni)

1. Fermo restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte degli esercenti o dei loro responsabili alle direttive, le prescrizioni e le raccomandazioni adottate dall'ANSFISA in materia di gestione della circolazione, di funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema, di requisiti e qualificazione del personale impiegato in attività inerenti alla sicurezza della circolazione, autorizzazioni di sicurezza sono puniti con sanzioni amministrativa pecuniaria, anche progressive così come indicato all'articolo 30 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
2. L'ANSFISA provvede con proprio atto a disciplinare il quadro sanzionatorio, gli importi comminati per ogni tipologia di violazione, le procedure da porre in atto e la gestione del ricorso avverso.

Articolo 11

(Tariffe per le attività di rilascio di autorizzazioni e le attività di supervisione)

1. Per le attività di rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 4, l'esercente prima dell'invio dell'istanza, deve corrispondere all'ANSFISA gli importi che la stessa definirà con propri successivi provvedimenti.
2. Le istanze di rilascio, aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione di sicurezza e le relative autorizzazioni di sicurezza emesse dall'ANSFISA, sono soggetti all'imposizione del bollo, nella misura indicata dalla normativa vigente per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La corresponsione del bollo previsto è effettuata attraverso il portale "Pago PA".
3. Per l'erogazione dei servizi resi dall'ANSFISA ai sensi dell'articolo 6, gli esercenti erogano annualmente all'ANSFISA, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli importi tariffari che la stessa definirà con propri successivi provvedimenti. Il mancato pagamento delle tariffe di cui al presente comma non consente il mantenimento in esercizio dell'impianto.

Articolo 12 (Abrogazioni)

In virtù di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ed in considerazione del nuovo assetto normativo, che prevede la piena responsabilizzazione dell'azienda esercente in tema di regolarità e sicurezza del pubblico esercizio e il controllo da parte dell'ANSFISA principalmente sulla verifica della corretta implementazione del SGS e della sua efficacia, non trovano applicazione tutte le disposizioni già emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, in particolare in materia di visite e ispezioni a scadenza prefissate da parte dell'Organo di vigilanza.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Continuità del servizio nelle more del rilascio della Autorizzazione di sicurezza

1.1 Per garantire la continuità del servizio, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti sono autorizzati a proseguire la propria attività in virtù dei provvedimenti già rilasciati dalle Autorità ed Amministrazioni competenti. Detti soggetti presentano all'ANSFISA, **entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, secondo le modalità e con la documentazione definite nell'Allegato E.

1.2 Nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione di sicurezza, con riferimento ai sistemi di trasporto esistenti, potrà essere autorizzata, secondo la normativa vigente:

- l'apertura al pubblico esercizio per le estensioni in corso di realizzazione;
- la riapertura all'esercizio o la prosecuzione dell'esercizio dopo l'esecuzione delle varianti;
- l'immissione in servizio di veicoli nuovi, rinnovati o modificati.

1.3 In merito ai procedimenti già in itinere e non ancora autorizzati dall'ANSFISA, ed in particolare per lavori o forniture già appaltati o per i quali è stata esperita una gara, l'esercente può richiedere all'ANSFISA l'applicazione delle norme previgenti al presente decreto, motivando la richiesta. La direzione generale competente dell'Agenzia, valutate le motivazioni addotte, può autorizzare specifiche deroghe al presente decreto al fine di consentire, senza ritardi, la conclusione dei lavori o delle forniture.

1.4 Le deroghe di cui al precedente punto 1.3 possono essere acconsentite per un periodo massimo di tre anni.

2. Responsabilità del controllo dei rischi connessi all'esercizio nelle more del rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza.

Nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione di sicurezza, la responsabilità della gestione della sicurezza, delle attività di revisione periodica del materiale rotabile (prove di frenatura, isolamenti, messe a terra, funzionalità dei veicoli e dei loro componenti, ecc...), nonché l'adozione e l'applicazione delle necessarie misure di controllo per il contenimento dei rischi restano in capo all'esercente ed al direttore di esercizio.

Il legale rappresentante di ciascuna azienda, dirigenti e preposti, oltre il direttore dell'esercizio sono responsabili di tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed in particolare dell'adeguamento

al nuovo contesto normativo e dell'applicazione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza.

3. *Abilitazione del personale impiegato in attività di sicurezza.*

I titoli rilasciati in applicazione delle norme previgenti l'entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla loro conversione in quelli previsti nell'Allegato B, che dovrà comunque avvenire **entro due anni** dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini della suddetta conversione, il bisogno formativo necessario a conferire le competenze richieste dall'attività di sicurezza definita dal quadro normativo vigente, deve essere valutato da istruttori qualificati nel rispetto del punto 4.2 dell'Allegato B. Le eventuali nuove competenze oggetto di formazione dovranno essere certificate da una commissione di esame nominata e costituita nel rispetto delle norme definite dall'allegato B.

4. *Manutenzione dei veicoli.*

4.1 Fino al rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, è responsabilità degli attuali esercenti dei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata vigilare, anche per il tramite del direttore di esercizio precedentemente incaricato, sul rispetto delle scadenze e delle eventuali prescrizioni imposte, per i veicoli in circolazione sulle linee interessate, dalle Autorità ed Amministrazioni che hanno rilasciato i provvedimenti di autorizzazione. Pertanto, nelle more del perfezionamento del rilascio della Autorizzazione di sicurezza e delle procedure di registrazione dei veicoli utilizzati, è necessario che venga individuato, **entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto responsabile della manutenzione di ciascun veicolo.

4.2 Entro i successivi sei mesi, è fatto obbligo per gli esercenti verificare, per ciascun veicolo, che il soggetto responsabile della manutenzione, nelle more dell'ottenimento della certificazione di cui all'articolo 5 del presente decreto:

- definisca un piano di manutenzione che tenga conto del profilo di missione dei veicoli e includa l'effettuazione delle prove periodiche finora previste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definendone le modalità operative;
- assicuri che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza in coerenza con quanto previsto dal proprio sistema di manutenzione;
- effettui direttamente o affidi l'esecuzione della manutenzione ad operatori qualificati;
- assicuri, inoltre, che i veicoli siano sottoposti alle verifiche previste dal piano di manutenzione di ciascun veicolo e siano mantenuti conformi ai requisiti delle norme nazionali in materia di manutenzione richiamate nell'Allegato C.

4.3 L'individuazione del soggetto responsabile della manutenzione dovrà essere confermata anche al momento della registrazione di ogni veicolo nell'apposito registro dei veicoli, secondo quanto disciplinato nell'allegato D al presente decreto.

4.4 In fase di prima applicazione, ai fini dell'attestazione del soggetto responsabile della manutenzione, l'ANSFISA, nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 5, può estendere, mediante una procedura semplificata, il riconoscimento agli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF), così come definiti all'articolo 3, lettera rr) del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

4.5 Al fine di garantire la piena sicurezza dei sistemi di trasporto il direttore dell'esercizio emette annualmente, sentiti il RSGS e SRM, idonea certificazione asseverata attestante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione del materiale rotabile secondo i manuali di uso

e manutenzione. Detta certificazione dovrà riportare inoltre il parere positivo all'esercizio pubblico del rotabile.

5. *Manutenzione degli impianti fissi.*

Fino al rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, è fatto obbligo agli attuali soggetti che operano nei sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, anche per il tramite del Direttore di esercizio precedentemente incaricato, sentito il RSGS, continuare a garantire il funzionamento sicuro degli impianti fissi di propria competenza (armamento, opere d'arte, sistemi di controllo comando e segnalamento, trazione, sottostazione elettriche e impianti ausiliari) mediante le necessarie attività di verifica/vigilanza/ispezione e manutenzione, anche nel rispetto di quanto previsto nei pertinenti piani di manutenzione.

6. *Certificazione annuale.*

6.1. Al fine di garantire la piena sicurezza dei sistemi di trasporto il direttore dell'esercizio emette annualmente idonea certificazione asseverata attestante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dei sopracitati impianti fissi, secondo i relativi piani di manutenzione.

6.2. Detta certificazione dovrà inoltre attestare la conformità del sistema di trasporto alle vigenti norme ed inoltre il giudizio positivo alla prosecuzione del pubblico esercizio in piena sicurezza.

6.3. La certificazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta oltre che dal DE, anche dal RSGS e dal SRM e dovrà essere inserita nel sistema informativo che l'ANSFISA metterà a disposizione di tutti gli esercenti.

6.4. In assenza della suddetta certificazione annuale, ovvero in caso di giudizio non positivo o positivo con prescrizioni, l'ANSFISA può procedere alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione di sicurezza.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it).

IL DIRIGENTE GENERALE
(ing. Pietro Marturano)



Pietro
Marturano
28.12.2023
09:53:58
GMT+01:00

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
(ing. Domenico Capomolla)



DOMENICO
CAPOMOLLA
28.12.2023
10:11:09
GMT+01:00